

**Intervento del rappresentate di Assogestioni  
Prof. Avv. Alberto Toffoletto  
all'assemblea di Snam Rete Gas S.p.A. del 27 aprile 2006**

1. Sono Alberto Toffoletto e intervengo per conto della Assogestioni, l'Associazione italiana del risparmio gestito. Assogestioni riunisce tutte le s.g.r. e le s.i.ca.v. italiane, un ampio numero di s.i.m., banche, imprese di assicurazione e intermediari esteri, rappresentando così un'industria che gestisce oltre mille miliardi di euro. Tra le finalità statutarie dell'Associazione vi sono la rappresentanza degli associati e la tutela dei loro interessi, e la promozione di iniziative per favorire la crescita ordinata, stabile ed efficiente dei mercati finanziari e rafforzare la protezione dei risparmiatori. Nel perseguimento di queste finalità, Assogestioni interviene alle assemblee delle maggiori società italiane emittenti azioni quotate, al fine di offrire il punto di vista dell'industria del risparmio gestito in punto di governo societario.

2. Negli ultimi mesi la l. n. 262 del 2005, c.d. legge per la tutela del risparmio, e la nuova versione del Codice di Autodisciplina promosso da Borsa Italiana s.p.a. hanno introdotto importanti e profonde novità in tema di *corporate governance*, in larga parte da tempo auspiccate dalla Assogestioni, che le società quotate sono chiamate a recepire ed applicare nel corso del 2006.

3. L'Assogestioni confida che Snam e il gruppo al quale la società appartiene saranno in prima linea nell'attuazione delle nuove regole, ponendo anche mente alla circostanza che la società è da tempo, e con successo, impegnata ad adottare e rispettare i migliori *standard* internazionali in materia di governo societario.

4. In particolare, anche in forza di disposizioni di legge, lo statuto della società prevede già, come ora richiede per la generalità delle società quotate il nuovo art. 147-ter T.U.F., che l'elezione del consiglio di amministrazione avvenga sulla base di liste, che peraltro possono essere presentate da soci che detengono una percentuale inferiore a quella richiesta dal T.U.F e proporzionata alla capitalizzazione della Società. Lo statuto di Snam riserva inoltre alle liste di minoranza un terzo dei componenti del consiglio di amministrazione, dimostrandosi anche da questo punto di vista particolarmente attento al ruolo degli investitori.

5. Le dimensioni e la composizione del consiglio di amministrazione di Snam appaiono in linea con le prescrizioni del codice di autodisciplina delle società quotate, risultando adeguato sia il rapporto tra amministratori esecutivi e non, sia il numero degli amministratori indipendenti.

6. Sempre con riferimento alla composizione del consiglio di amministrazione, ed in particolare a quanto previsto dal terzo e quarto punto all'ordine del giorno circa la nomina di quattro amministratori e del Presidente del consiglio di amministrazione, l'Assogestioni auspica che per quanto attiene alle modalità di votazione per la nomina degli amministratori a seguito dell'introduzione dell'obbligo di "scrutinio segreto", sin da questa assemblea, in linea con quanto previsto dal nuovo codice di autodisciplina delle società quotate, il Presidente dell'assemblea stessa segnali agli azionisti che questi hanno la facoltà di dichiarare il proprio voto al fine di rendere il procedimento assembleare più trasparente e funzionale. Inoltre, l'Assogestioni auspica che tutti gli azionisti qualificati (e quindi tanto gli azionisti di controllo quanto gli investitori istituzionali) dichiarino il voto che esprimeranno nella elezione del consiglio di amministrazione.

7. Con riguardo al diritto di intervento in assemblea, l'Assogestioni esprime apprezzamento per la soluzione adottata da Snam nell'articolo 12 del proprio statuto,

come interpretato nell'avviso di convocazione dell'assemblea, perché detta soluzione: (i) non impone il blocco della negoziazione delle azioni per le quali sia stata richiesta all'intermediario che le ha in deposito l'effettuazione dell'apposita comunicazione; (ii) non far venir meno il diritto d'intervento a colui che, dopo aver disposto la comunicazione, alieni la sua partecipazione. La legittimazione all'intervento in assemblea appare, infatti, subordinata unicamente all'aver richiesto all'intermediario, almeno due giorni prima della data dell'adunanza, l'effettuazione dell'apposita comunicazione.

8. Per quanto invece più strettamente attiene alla attuazione del codice di autodisciplina delle società quotate, l'Assogestioni anzitutto rileva che le informazioni contenute nella Relazione e nella documentazione relativa alla *corporate governance* della Società risultano dettagliate e complete. Da esse è possibile accertare la frequenza e la partecipazione alle riunioni dei componenti dell'organo amministrativo e di quello di controllo, oltre che dei componenti dei comitati consultivi del Consiglio.

9. Con riferimento in particolare alla composizione e alle riunioni dei comitati, l'Assogestioni rileva che Snam ha da tempo provveduto a rendere operativi i due principali comitati consultivi del consiglio di amministrazione raccomandati dal codice di autodisciplina delle società quotate: quello per il controllo interno e quello per le remunerazioni.

Inoltre, l'Assogestioni apprezza particolarmente che anche nella composizione di tali comitati Snam abbia seguito la migliore prassi italiana ed internazionale. Il Comitato per il controllo interno è infatti composto esclusivamente da amministratori indipendenti e quello per le remunerazioni è composto esclusivamente da amministratori non esecutivi e prevalentemente da amministratori indipendenti, previsioni che per quanto riguarda il comitato per le remunerazioni sono addirittura più rigorose di quelle del nuovo codice di autodisciplina delle società quotate e della Raccomandazione comunitaria del 15 febbraio 2005.

10. Alla luce del fatto che il medesimo soggetto somma le cariche di Presidente e Amministratore delegato della Società, l'Assogestioni auspica fortemente che il consiglio di amministrazione:

- (i) designi un amministratore indipendente quale *lead independent director*, che rappresenti un punto di riferimento e di coordinamento delle istanze e dei contributi degli amministratori non esecutivi e, in particolare, di quelli che sono indipendenti;
- (ii) instauri la prassi di consultazioni preventive alle riunioni del consiglio di amministrazione degli amministratori indipendenti (instaurazione del c.d. *board of independent directors*), sotto il coordinamento del *lead independent director*.

Così facendo, la Società si porrebbe, anche su questo fronte, in linea con il nuovo codice di autodisciplina delle società quotate e con la Raccomandazione europea, ed entrerebbe a pieno titolo tra quelle società che rappresentano un modello di *governance* per il mercato italiano ed internazionale.

Vi ringrazio per l'attenzione riservatami e per le risposte che vorrete darmi sulle questioni affrontate nell'ambito di questo intervento.